

Talenti per il Futuro

(ambito umanistico-giuridico)

II edizione 8 maggio 2011

Note informative

- le prove di diversa tipologia sono ritenute equipollenti
- saranno considerate nulle le prove non complete
- per la tipologia A, non sarà preso in considerazione il commento se la traduzione presenta estesi travisamenti del testo o errori importanti di sintassi
- per la tipologia B, l'elaborato non sarà valutato se le richieste verranno in larga parte eluse
- le prove che non presentino le carenze indicate saranno valutate nella loro interezza, tenendo conto della correttezza interpretativa, della coerenza argomentativa e della chiarezza espositiva.

Avvertenze

- i cellulari devono essere consegnati
- sono consentiti solo i dizionari di latino e di italiano
- non è consentito l'uso della cancellina
- non è consentito accedere ai servizi prima che siano trascorse 2 ore dall'inizio della prova
- non è consentito lasciare l'Istituto prima di 4 ore dall'inizio della prova.

“TALENTI PER IL FUTURO” – II EDIZIONE

(ambito umanistico-giuridico)

Bassano 8 maggio 2011

TIPOLOGIA A

I) *Il De officiis di Marco Tullio Cicerone è un testo classico per eccellenza. In quest’opera, ciò che significa “essere cittadino” è tema che viene indagato e discusso in pagine profonde e meritevoli di particolare attenzione. La definizione stessa del diritto e della sua essenza è, in questo contesto, di centrale importanza: essa, anzi, rivela l’esistenza di una tradizione argomentativa e simbolica tanto risalente quanto attuale e ricorrente.*

<p>De tribus autem reliquis latissime patet ea ratio, qua societas hominum inter ipsos et vitae quasi communitas continetur; cuius partes duae: iustitia, in qua virtutis splendor est maximus, ex qua viri boni nominantur, et huic coniuncta beneficentia, quam eandem vel benignitatem vel liberalitatem appellari licet. Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro communibus utatur, privatis ut suis. Sunt autem privata nulla natura, sed aut vetere occupatione, ut qui quondam in vacua venerunt, aut victoria, ut qui bello potiti sunt, aut lege, pactione, condicione, sorte; ex quo fit, ut ager Arpinas Arpinatum dicatur, Tusculanus Tusculanorum; similisque est privatarum possessionum discriptio. Ex quo, quia suum cuiusque fit eorum, quae natura fuerant communia, quod cuique optigit, id quisque teneat; e quo si quis quaevis sibi appetet, violabit ius humanae societatis.</p>	<p>Delle altre tre specie (dell’onesto) quella che opera più estesamente riguarda l’umana società e quasi il consorzio sociale. Due sono le sue parti: la giustizia, nella quale massimamente risplende la virtù, per cui gli uomini sono chiamati buoni ed a cui è congiunta la beneficenza, che possiamo anche chiamare generosità e liberalità. Primo dovere della giustizia è di non offendere alcuno, se non si è provocati da ingiuria; poi di usare delle cose comuni come comuni e delle cose private come proprie. Non vi sono però cose private per natura, ma per antico possesso, come accade per quelli che vennero un tempo in luoghi non occupati o per quelli che se ne impadronirono per vittoria bellica, o per legge, per contratto o sorteggio; e così avvenne che il territorio di Arpino è chiamato paese degli Arpinati, quello di Tuscolo dei Tuscolani; e simile è la distribuzione dei possedimenti privati. Ma poiché quei beni che erano comuni</p>
--	---

	per natura diventano di proprietà privata, ognuno si tenga ciò che ebbe in sorte; se poi qualcuno desidererà per sé l'altrui, violerà il diritto dell'umana società.
--	--

Sed quoniam, ut praeclare scriptum est a Platone, non nobis solum nati sumus ortusque nostri partem patria vindicat, partem amici, atque, ut placet Stoicis, quae in terris gignantur, ad usum hominum omnia creari, homines autem hominum causa esse generatos, ut ipsi inter se aliis alii prodesse possent, in hoc naturam debemus ducem sequi, communes utilitates in medium adferre, mutatione officiorum, dando accipiendo, tum artibus, tum opera, tum facultatibus devincire hominum inter homines societatem. Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas. Ex quo, quamquam hoc videbitur fortasse cuiquam durius, tamen audeamus imitari Stoicos, qui studiose exquirunt, unde verba sint ducta, credamusque, quia fiat, quod dictum est appellatam fidem¹. Sed iniustitiae genera duo sunt, unum eorum, qui inferunt, alterum eorum, qui ab iis, quibus infertur, si possunt, non propulsant iniuriam. Nam qui iniuste impetum in quempiam facit aut ira aut aliqua perturbatione incitatus, is quasi manus afferre videtur socio; qui autem non defendit nec obsistit, si potest, iniuriae, tam est in vitio, quam si parentes aut amicos aut patriam deserat.

¹ Cicerone accoglie qui un'etimologia piuttosto stravagante, che fa derivare *fides* da *fieri*.

II) Dante Alighieri è certamente una delle figure più eminenti della cultura occidentale.

*Nell'opera **Monarchia** egli affronta anche il problema della definizione del diritto, con espressioni e argomentazioni che non solo costituiscono topoi ricorrenti della tradizione giuridica occidentale, ma che rappresentano anche oggi l'occasione di riflessioni fondamentali sull'essenza di ogni esperienza giuridica e su ciò che una migliore comprensione di essa comporta per ogni interprete e per ogni cittadino.*

Quicumque praeterea bonum rei publicae intendit, finem iuris intendit. Quodque ita sequatur sic ostenditur: ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta	Inoltre: chi si propone il bene pubblico, si propone il fine del diritto. Che tale implicazione sia consequenziale si mostra in questo modo: il diritto è un rapporto proporzionale, sia reale che personale, dell'uomo con l'altro uomo, e tale
--	--

<p>corrumpit. Nam illa Digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris, sed describit illud per notitiam utendi illo. Si ergo definitio ista bene ‘quid est’ et ‘quare’ comprehendit, et cuiuslibet societatis finis est commune sociorum bonum, necesse est finem cuiusque iuris bonum commune esse; et impossibile est ius esse, bonum commune non intendens. Propter quod bene Tullius in Prima Rhetorica: semper – inquit – ad utilitatem rei publicae leges interpretandae sunt. Quod si ad utilitatem eorum qui sunt sub lege leges directae non sunt, leges nomine solo sunt, re autem leges esse non possunt: leges enim oportet homines devincire ad invicem propter communem utilitatem. Propter quod bene Seneca de lege cum “legem vinculum” dicat “humanae societatis”. Patet igitur quod quicumque bonum rei publicae intendit finem iuris intendit.</p>	<p>rapporto, finché vien conservato, conserva la società umana, quando invece viene violato, la porta alla rovina. La descrizione datane dal Digesto non definisce propriamente l'essenza del diritto, ma si limita a descriverlo sulla base dell'uso che se ne fa. Se quindi la definizione data coglie bene l'essenza e il motivo del diritto, e se, d'altra parte, il fine di ogni società è il bene comune degli associati, bisogna ammettere necessariamente che il fine di ogni diritto è il bene comune, e che è impossibile ci sia un diritto che non miri al bene comune. Perciò giustamente Tullio, nella Prima Retorica, dice che «le leggi vanno sempre interpretate in vista dell'utilità della repubblica». Che se le leggi non sono rivolte all'utilità di coloro che vi sono soggetti, sono leggi solo di nome, ma non possono esserlo di fatto, poiché la funzione delle leggi è quella di vincolare gli uomini tra loro per l'utilità comune. Per questo Seneca dà una giusta definizione della legge quando, nel libro Delle quattro virtù, la chiama «il vincolo della società umana».</p>
--	--

La/lo studente traduca la parte da ultimo riprodotta del testo ciceroniano in lingua originale e produca, a commento, un elaborato sul testo proposto, considerato nella sua interezza, e sul tema affrontato dall’Autore, interpretando e confrontando anche il passo dantesco fornito in allegato, nonché soffermandosi, in particolare, sul valore che le riflessioni di entrambi gli autori possono avere anche nel contesto attuale.

TIPOLOGIA B

I) *Tra il 1787 e il 1788 furono pubblicati sui giornali di New York 85 articoli, poi raccolti in unico volume, sotto la denominazione The Federalist. Opera di tre dei più eminenti “padri” della rivoluzione americana (Alexander Hamilton, 1755-1804; John Jay, 1745-1829; James Madison, 1751-1836), questi contributi rappresentano ancora oggi un corpo di riflessioni essenziali per comprendere l’evoluzione del costituzionalismo.*

Il Federalista n. 51

Al popolo dello Stato di New York

A quale espediente dovremo dunque ricorrere per attuare, in pratica, quella necessaria ripartizione di potere tra i vari settori del sistema costituzionale, che la costituzione, appunto, postula?

L’unica risposta che può essere data è che, dacché tutti i rimedi esterni appaiono inadeguati, si deve ovviare alla deficienza progettando la struttura interna del sistema costituzionale in modo da far sì che ogni parte possa costituire essa stessa, nei confronti delle altre, il mezzo atto a contenerle entro i limiti costituzionali ad esse concessi.

[...]

Alla base di quella separazione e distinzione dei vari poteri che viene, in un certo caso, ammessa da tutti come essenziale garanzia di libertà, è la necessaria autonomia di volere di ciascun potere, cosicché i membri di ciascun settore intervengano il meno possibile nella nomina dei membri degli altri settori.

[...]

Gli interessi personali dell’uomo dovranno possibilmente coincidere con i diritti costituzionali della carica da lui ricoperta. Il ricorrere a sistemi del genere per controllare gli abusi del governo può sembrare il risultato di un’analisi pessimistica dell’umana natura.

Ma che cos’è il governo stesso se non la più poderosa analisi dell’umana natura? Se gli uomini fossero angeli non occorrerebbe alcun governo. Se fossero gli angeli a governare gli uomini, ogni controllo esterno o interno sul governo diverrebbe superfluo. Ma nell’organizzare un governo di uomini che dovranno reggere altri uomini, qui sorge la grande difficoltà: prima si dovrà mettere il governo in grado di controllare i propri governati, e quindi obbligarlo ad autocontrollarsi.

L'autorità del popolo rappresenta, indubbiamente, il primo e più importante sistema di controllo di un governo, ma l'esperienza ha insegnato all'umanità che altre garanzie ausiliarie sono necessarie.

[...]

(estratto dall'edizione italiana curata da M. D'Addio e G. Negri, nella traduzione di B.M. Tedeschini Lalli: A. Hamilton, J. Madison, J. Jay, *Il Federalista*, Bologna, Il Mulino, 1998, 456-458).

II) La democrazia in America di *Alexis de Tocqueville* (*De la démocratie en Amérique, 1835-1840*) costituisce un punto di riferimento non solo per tutti coloro che intendano comprendere l'originalità dello sviluppo delle istituzioni e della società civile nell'esperienza statunitense, ma anche per quanti si propongano di approfondire lo studio dei meccanismi della democrazia e dei loro punti di debolezza e di forza.

Dello spirito giuridico negli Stati Uniti, e come serve da contrappeso alla democrazia

[...]

Il governo della democrazia è favorevole al potere politico dei giuristi. Quando il ricco, il nobile e il principe sono esclusi dal governo, essi vi accedono, per così dire, in pieno diritto, perché costituiscono in quel momento i soli uomini istruiti e capaci che il popolo possa scegliere fuori dal proprio ambito.

Se i giuristi sono naturalmente portati per i loro gusti verso l'aristocrazia e il principe, per il loro interesse sono invece naturalmente portati verso il popolo.

Perciò i giuristi amano il governo della democrazia, senza condividerne le tendenze e senza imitarne le debolezze, doppia ragione per essere potenti grazie ad essa e al di sopra di essa.

In democrazia, il popolo non diffida dei giuristi, perché sa che è nel loro interesse servire la sua causa; li ascolta senza irritarsi, perché non suppone in loro secondi fini. I giuristi, infatti, non vogliono rovesciare il governo che la democrazia si è data, ma si forzano continuamente di guidarlo secondo una tendenza che non gli è propria e con mezzi che gli sono estranei. Il giurista appartiene al popolo per interessi e per nascita, all'aristocrazia per gusti e abitudini; è come il legame naturale fra queste due cose, l'anello che le unisce.

Il corpo dei giuristi costituisce il solo elemento aristocratico che possa amalgamarsi senza fatica con gli elementi naturali della democrazia, e combinarsi felicemente e durevolmente con essi. Conosco bene i difetti insiti nello spirito giuridico, ma senza la commistione fra questo spirito e lo spirito democratico dubito che la democrazia potrebbe governare a lungo la società, e non credo che al giorno d'oggi una repubblica potrebbe sperare di mantenersi in vita, se l'influsso dei giuristi sugli affari pubblici non aumentasse in proporzione al potere del popolo.

[...]

Questo carattere aristocratico ch'io scorgo nello spirito dei giuristi è assai più pronunciato negli Stati Uniti e in Inghilterra che in qualsiasi altro paese. Ciò non dipende soltanto dallo studio cui i giuristi inglesi e americani sottopongono le leggi, ma dalla natura stessa della legislazione e dalla posizione che questi interpreti occupano nei due paesi.

Gli inglesi e gli americani hanno conservato la legislazione fondata sui precedenti, vale a dire che essi continuano ad attingere le opinioni che devono assumere in materia legale e le decisioni che devono prendere dalle opinioni e dalle decisioni legali dei loro padri.

[...]

Il giurista inglese o americano ricerca ciò che è stato fatto, quello francese ciò che si è voluto fare; l'uno vuole sentenze, l'altro ragioni.

Se ascoltate un giurista inglese o americano, vi sorprenderete nel sentirlo citare così spesso l'opinione altrui e parlare così poco della sua, mentre da noi avviene il contrario.

[...]

Questa sorta di rinuncia del proprio giudizio, che il giurista inglese o americano fa nel rimettersi al giudizio dei suoi padri; questa specie di servitù in cui è costretto a tenere il suo pensiero, finiscono per conferire allo spirito dei giuristi una maggiore prudenza e col fargli assumere tendenze più stabili in Inghilterra e in America rispetto alla Francia.

[...]

Quando il popolo americano si lascia trascinare dalle passioni e si abbandona all'impeto delle proprie idee, i giuristi gli impongono un freno quasi impercettibile che lo modera e lo fa fermare. Ai suoi istinti democratici essi oppongono segretamente le loro tendenze aristocratiche; al suo amore per le novità, il loro rispetto superstizioso per tutto ciò che è antico; alla vastità dei suoi disegni, le loro vedute ristrette; al suo disprezzo per le regole, il loro gusto per le forme; e alla sua foga, la loro abitudine di procedere con lentezza.

I tribunali sono gli organi più visibili di cui si serve il corpo dei giuristi per agire sulla democrazia.

Il giudice è un uomo di legge che, indipendentemente dal gusto per l'ordine e per le regole, acquisito nello studio delle leggi, attinge ancora l'amore per la stabilità dall'inamovibilità delle sue funzioni. Le sue conoscenze legali gli avevano già assicurato una posizione elevata fra i suoi simili; il suo potere politico lo pone definitivamente in un rango a sé stante, facendogli assumere gli atteggiamenti delle classi privilegiate.

Forte del diritto di dichiarare incostituzionali le leggi, il magistrato americano penetra costantemente negli affari politici. Non può obbligare il popolo a fare leggi, ma può costringerlo almeno a non essere infedele alle sue leggi e a essere coerente con se stesso.

[...]

(estratto dall'edizione italiana curata da C. Vivanti, nella traduzione di A. Vivanti Salmon: Torino, Einaudi, 2006, 280-285).

La/lo studente chiarisca il significato del primo dei passi qui proposti, ricostruendone i profili di importanza nell'ambito della storia del pensiero filosofico-politico; proceda quindi all'individuazione degli aspetti che, nel contesto della riflessione svolta dall'Autore, si presentano come maggiormente attuali, anche alla luce del testo di Tocqueville.